



**ALLEGATO A) all'Atto costitutivo dell'associazione Alchemica adottato**

**il 25/06/2014**

***Statuto dell'associazione Alchemica***

**Art.1 - Denominazione, sede e durata**

E' costituita l'associazione culturale di promozione sociale denominata Alchemica con sede in Bologna, Via de Lapidari 8/b

La variazione della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce variazione statutaria e pertanto può essere adottata con Delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi o registri in cui l'associazione risulti iscritta, oltre agli Enti cui l'associazione risulti affiliata

La sua durata è illimitata.

**Art.2 - Scopo**

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Scopo dell'associazione è promuovere la cultura, in particolare nel settore musicale.

**Art.3 - Attività**

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- 1) la realizzazione di corsi di musica e relativi saggi conclusivi;
- 2) la programmazione di concerti musicali;

- 3) lo svolgimento di qualsiasi attività di supporto alla crescita musicale dei propri soci, ivi inclusa la realizzazione di uno studio di registrazione e la realizzazione di produzioni discografiche ed editoriali;
- 4) l'organizzazione o la collaborazione alla realizzazione di seminari su temi di interesse dei soci;
- 5) l'organizzazione di qualsiasi attività utile al migliore utilizzo del tempo libero dei soci, ivi inclusa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed il turismo sociale laddove accessori e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

#### **Art.4 - Ammissione dei soci**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo o dai suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte



dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

La delibera di non ammissione dell'aspirante socio dovrà essere motivata.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati ed al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **Art.5 - Diritti e doveri dei soci.**

Il rapporto associativo prevede i seguenti diritti e doveri in capo ai soci:

- 1) tutti i soci hanno il diritto di partecipare alla realizzazione delle finalità associative proponendo iniziative e collaborando fattivamente alla relativa realizzazione. L'associazione si avvale infatti prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati e si avvale di lavoratori dipendenti o autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, in caso di particolare necessità;
- 2) tutti i soci vengono convocati alle Assemblee ed i soci maggiorenni hanno diritto al voto, all'elettorato attivo e passivo;
- 3) tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione;
- 4) tutti i soci hanno il dovere di tenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione che sia animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e



rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate;

- 5) tutti i soci hanno il dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione così come al pagamento dei corrispettivi previsti per lo svolgimento di specifiche attività.

**Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio.**

Non è ammessa la figura del socio temporaneo ma il rapporto associativo può concludersi nei seguenti casi:

- 1) recesso del socio che si perfeziona con l'invio di comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione;
- 2) morosità protrattasi per tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, che comporta l'automatica cancellazione dall'associazione a seguito di sollecito anche collettivo;
- 3) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. Detta delibera deve contenere le motivazioni del provvedimento e deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.



I Soci receduti e/o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art.7 - Gli organi sociali**

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio direttivo,
- 3) il Presidente;
- 4) l'organo di controllo, qualora nominato.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **Art. 8 - L'assemblea**

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- 1) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 2) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Handwritten signature or initials in black ink, located at the bottom right of the page.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria deliberare in merito ai seguenti aspetti:

- 1) elezione del Presidente,
- 2) elezione del Consiglio direttivo,
- 3) programmazione delle attività ed eventuale approvazione del bilancio preventivo anche di massima,
- 4) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo annuale predisposto dal Direttivo,
- 6) delibera in merito al provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo, qualora l'interessato abbia posto la questione all'ordine del giorno.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un'altro socio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular flourish on the left and a series of connected loops on the right.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione o trasmesso ad eventuali professionisti esterni ma in ogni caso consultabile dai soci.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare in merito alle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto adottate con la presenza di 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima, seconda e terza convocazione; in quarta convocazione, la delibera viene adottata con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci presenti;
- 2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, adottata con il voto favorevole di 3/4 dei soci in prima, seconda e terza convocazione; in quarta convocazione con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci maggiorenni iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

#### **Art.9 - Il Consiglio Direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a undici membri, ivi incluso il Presidente, membro di diritto del Consiglio. Il numero dei Consiglieri viene deliberato dall'Assemblea



elettiva, tenuto conto del rapporto tra base associativa e Consiglieri che deve essere tale da garantire l'alterità degli organi.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. delibera i provvedimenti di esclusione dei soci, soggetti a successiva ratifica da parte dell'assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
- 3) il Segretario, con funzioni di tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and simpler.



#### **Art.10 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

#### **Art.11 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

#### **Art.12 - Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### **Art.13 - Organo di controllo**

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori tra persone individuate in ragione dell'esperienza maturata nel settore, a prescindere dalla circostanza che risultino iscritte in albi o registri salvo esplicita previsione normativa in senso contrario.

Il Collegio dei revisori si compone di tre persone. Compete all'organo di controllo la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e la corretta rilevazione nella stessa dei fatti di gestione, verifica se il bilancio consuntivo corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se lo stesso è conforme alle norme che lo disciplinano ed esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio stesso.

L'organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consultivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile.

L'organo di controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art.14 - I mezzi finanziari**

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;



i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **Art.15 - Rendiconto economico finanziario**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular flourish on the left and a series of connected loops on the right.

### **Art.16 - Scioglimento**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

